

Relazione periodica al GSE

Criticità riscontrate dagli operatori nel settore delle fonti rinnovabili

Segnalazioni di Elettricità Futura

25 marzo 2020

Elettricità Futura affida al presente documento una rassegna di quesiti di carattere generale relativi alle discipline incentivanti e di criticità e dubbi applicativi/operativi, di particolare rilievo o oggetto di numerose segnalazioni da parte degli associati.

Le segnalazioni sono suddivise in tre sezioni: “*Quesiti di sistema*”, che raccoglie questioni non regolate o di natura più strategica, che richiedono un confronto con il GSE, “*Quesiti di carattere regolatorio*”, che raccoglie problematiche di carattere regolatorio che richiedono una verifica di compatibilità o di corretta interpretazione rispetto alle norme e alle procedure vigenti e “*Quesiti di carattere operativo*” che raccoglie le segnalazioni inerenti dubbi di carattere più operativo e segnalazione di criticità applicative. La relazione contiene, inoltre, un’ultima sezione, “*Segnalazioni puntuali*” in cui sono riportate le problematiche riscontrate da specifici operatori.

Quesiti di sistema

DM FER1 – Chiarimenti sulle proroghe concesse dal GSE in relazione all'emergenza Covid-19

Facendo riferimento alle disposizioni del GSE, pubblicate con news del 24/03/2020 e inerenti le proroghe dei termini per i procedimenti amministrativi e connessi adempimenti, chiediamo di confermare:

- che il nuovo termine del 5 febbraio 2021 per l'entrata in esercizio degli impianti che possono accedere alle tariffe DM2016, verrà applicato anche agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate ai sensi dei bandi successivi al primo;

Risposta

In relazione alla proroga del termine ultimo per entrare in esercizio e accedere alla “tariffa di riferimento” prevista dal DM 23 giugno 2016, si fa presente che nel Comunicato stampa e relativa tabella vi era un’imprecisione; detta proroga, infatti, deve intendersi applicabile a tutti gli impianti, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti dal DM 4 luglio 2019 e relativi Regolamenti Operativi, previsti dall’art.7.1.a del DM 4 luglio 2019.

Con la [news del 21 maggio 2020](#), il GSE ha pubblicato una nuova versione delle informazioni in argomento, così da rendere fruibili a tutti gli operatori del settore le informazioni sopra riportate. Per maggiori dettagli, si invita a consultare anche la pagina www.gse.it/emergenza-covid-19.

- che non verrà applicata la decurtazione della tariffa offerta dello 0,5% (rif. art 10.2 e art.17.7) durante i 6 mesi di proroga concessi per rispettare il termine ultimo di entrata in esercizio per gli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie ai sensi del primo bando;

Risposta

La proroga dei termini per l'entrata in esercizio previsti dai DDMM 6 luglio 2012, 23 giugno 2016 e 4 luglio 2019, concessa dal GSE in esito alla Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (nel seguito, DPCM), deve intendersi riferita, per via logica, anche ai mesi nei quali sono previste le decurtazioni previste dai medesimi Decreti, che, pertanto, slitteranno di 180 giorni al pari del termine per l'entrata in esercizio.

Resta inteso che per gli impianti per i quali, alla data di entrata in vigore del DPCM, è già intervenuta una decurtazione della tariffa, questa permane e le successive decurtazioni intervengono a partire dal numero di giorni che si ottiene sommando 180 giorni ai termini originariamente previsti per lo specifico procedimento.

A titolo esemplificativo, si consideri un impianto che in seguito a una proroga dei termini per l'entrata in esercizio, concessa a seguito di calamità naturale, avesse, alla data "X mese 2020", antecedente all'entrata in vigore del DPCM, totalizzato una decurtazione dell'1% della tariffa con l'avvio della successiva decurtazione in un giorno successivo all'entrata in vigore del DPCM; in questo caso, lo slittamento di 180 giorni deve intendersi riferito ai termini delle decurtazioni successive. Pertanto, la decurtazione dell'1% permanerebbe e la decurtazione successiva interverrebbe dalla data individuata sommando 180 giorni alla data originariamente prevista per lo specifico procedimento.

Con la [news del 21 maggio 2020](#), il GSE ha pubblicato una nuova versione delle informazioni in argomento, così da rendere fruibili a tutti gli operatori del settore le informazioni sopra riportate. Per maggiori dettagli, si invita a consultare anche la pagina www.gse.it/emergenza-covid-19;

- che verrà prorogato di sei mesi anche il termine a partire dal quale inizierà ad applicarsi la decurtazione della tariffa offerta dell'1% all'anno fino all'entrata in esercizio, prevista dall'articolo 7,3 del DM 2019.

Risposta

Sì, il termine di cui all'art.7.3.a del DM 4 luglio 2019 si deve intendere prorogato di 180 giorni.

Con la [news del 21 maggio 2020](#), il GSE ha pubblicato una nuova versione delle informazioni in argomento, così da rendere fruibili a tutti gli operatori del settore le informazioni sopra riportate. Per maggiori dettagli, si invita a consultare anche la pagina www.gse.it/emergenza-covid-19

Impianti CPV - interventi di sostituzione moduli

Chiediamo al GSE di chiarire i possibili effetti sulla tariffa incentivante riconosciuta ad impianti fotovoltaici CPV nel caso in cui si rendesse necessario effettuare interventi di sostituzioni - parziali o totali - dei moduli fotovoltaici CPV con altri in silicio cristallino, a causa dell'impossibilità (eventualmente anche comprovabile con un'opportuna perizia tecnica) di reperire sul mercato componenti con caratteristiche analoghe a quelle precedentemente installate. In particolare, poniamo l'attenzione del GSE nei riguardi di casi per i quali la realizzazione di tali interventi comporterebbe il venir meno del requisito di "impianto a concentrazione" e in alcuni casi anche dei requisiti previsti per l'accesso diretto agli incentivi, mentre la mancata sostituzione di tali pannelli implicherebbe l'esercizio dell'impianto con basse performance o a potenza ridotta per cause non imputabili al Soggetto Responsabile. Chiediamo quindi di chiarire quali sono le possibili soluzioni a disposizione degli operatori coinvolti da tale criticità per non incorrere nella decadenza del diritto a percepire gli incentivi.

Risposta

Nel caso di BIPV, fotovoltaici a concentrazione (CPV) e fotovoltaici abbinati a interventi di efficientamento energetico per cui è stato riconosciuto il relativo premio, non potendo semplificare a priori le singole fattispecie che potranno presentarsi in corso di esercizio, si può richiedere al GSE una **valutazione di fattibilità tecnica preliminare** che consenta di verificare la conservazione dei requisiti per tutti gli interventi di manutenzione programmabili, a prescindere dalle cause che ne rendano necessaria la realizzazione (cfr. [FAQ](#) pubblicata nel Portale supporto del GSE).

Impianti idroelettrici - acqua fluente-bacino estensione al DM 6/7/2012

Chiediamo al GSE di fornire indicazioni in merito alla possibilità di estendere quanto disposto nel DM 4/7/2019 relativamente alle modalità con cui distinguere un impianto ad acqua fluente da uno a bacino o a serbatoio ("gli impianti idroelettrici siano da classificare ad acqua fluente, a bacino o a serbatoio sulla base dell'effettiva capacità del produttore elettrico di decidere se l'apporto idrico possa, o meno, essere conservato per l'utilizzo energetico differito") anche agli impianti che percepiscono incentivi ai sensi del DM 6/7/2012, che oggi non risultano formalmente ricompresi nella modifica normativa. Il decreto introduce infatti un principio di natura tecnica, legato alla reale possibilità di modulazione di un eventuale invaso, che riteniamo valido a prescindere del regime di incentivazione.

Risposta

Si conferma quanto già rappresentato al punto 1.1.2 del resoconto inviato il 24 marzo 2020.

Quesiti di carattere regolatorio

Impianti fotovoltaici – costi di istruttoria sulle valutazioni preliminari

Chiediamo al GSE di confermare che, in caso di verifiche di valutazione preliminare inerenti alle sostituzioni di moduli o inverter, i corrispettivi relativi ai costi di istruttoria vengano applicati sulla potenza oggetto di sostituzione e non sull'intera potenza dell'impianto fotovoltaico coinvolto dall'intervento, coerentemente con i criteri adottati nelle Procedure del febbraio 2017 e confermati dal GSE all'Associazione anche per la specifica casistica della sostituzione degli inverter. Lo stesso DM 24 dicembre 2014 stabilisce l'applicazione dei medesimi criteri di calcolo dei costi di istruttoria anche per le richieste preventive di modifica di impianto, compresa la sostituzione di componenti principali. L'eventuale applicazione di tali corrispettivi sulla base dell'intera potenza dell'impianto infatti, determinerebbe il versamento di importi in alcuni casi superiori ai costi dei componenti oggetto di effettiva sostituzione.

Risposta

Il DM 24 dicembre 2014 prevede un corrispettivo a copertura dei costi dovuti per l'espletamento delle attività del GSE, tra le quali rientra anche la valutazione degli effetti che gli interventi di manutenzione/ammodernamento tecnologico possono avere sugli incentivi riconosciuti.

Per questo, a conclusione delle attività di valutazione degli interventi che comportano la variazione di dati caratteristici rilevanti o di configurazione dell'impianto, il GSE provvede a inviare la fattura con gli importi dovuti e le indicazioni per effettuare il pagamento.

Per gli interventi realizzati su impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia, il corrispettivo è determinato sommando a una quota fissa pari a 50 €, una quota variabile pari a 2 € per ciascun kW di potenza incentivata fino a 20 kW e pari a 1 € per ciascun kW di potenza incentivata eccedente i primi 20 kW.

Solo nel caso di avvenuta realizzazione di interventi di sostituzione dei componenti principali (moduli e inverter), il corrispettivo viene determinato in base alla potenza dei componenti oggetto di sostituzione.

ESEMPI

- a) Impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 5.000 kW, oggetto di sostituzione di moduli fotovoltaici. La potenza dei componenti sostituiti è pari a 25,8 kW.

Calcolo importo netto dei corrispettivi

$$€ 50 + € 2 \cdot 20 + € 1 \cdot 5,8 = € 95,80.$$

- b) Impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 2,80 kW, per il quale viene comunicata l'avvenuta realizzazione di un intervento di potenziamento non incentivato.

Calcolo importo netto dei corrispettivi

Per impianti di potenza nominale fino a 3 kW non sono dovuti i costi di istruttoria.

Per ulteriori dettagli, si rinvia all'articolo del 9 gennaio 2020, così come aggiornato in data 8 maggio 2020, pubblicato nel Portale Supporto del GSE ([link](#)).

Impianti fotovoltaici – impianti realizzati su pensiline

Chiediamo al GSE di chiarire cosa succede alla tariffa incentivante riconosciuta ad un impianto fotovoltaico realizzato su “pensilina” nel caso in cui la pensilina sia utilizzata per stoccaggio di materiali e non per parcheggio o camminamento e venga meno a tale funzione temporaneamente (ad esempio a causa di cessazione dell’attività connessa all’uso stesso della pensilina).

Inoltre, chiediamo al GSE di chiarire se la pensilina possa essere di proprietà di un soggetto diverso rispetto al proprietario/gestore dell’attività principale a cui afferisce l’utilizzo della pensilina e tra i due soggetti vigesse un accordo di utilizzo della struttura per stoccaggio di materiali.

Risposta

In relazione alla prima parte del quesito posto, si rappresenta che i possibili effetti derivanti dall’accertamento della insussistenza o della mancata permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi, possono essere definiti solo nell’ambito di un procedimento di verifica avviato dal GSE.

Sul punto, si rammenta tuttavia che:

- il GSE, nella “*Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica del fotovoltaico, ed. aprile 2009*” (di seguito, per brevità, Guida), nel definire i criteri e le modalità per il riconoscimento delle tariffe incentivanti agli interventi di integrazione architettonica, ha precisato che per **pensilina fotovoltaica** si intende quella “*struttura accessoria posta a copertura di parcheggi o percorsi pedonali*”;
- l’art. 20, comma 3 del DM 6 agosto 2010 prevede che non rientrano nella tipologia specifica di “pensilina” quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, che risultano scollegate e non funzionali a strutture a uso pubblico o a edifici con qualsiasi destinazione d’uso;
- nelle “*Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011*” (di seguito, per brevità, Regole Applicative), il GSE ha specificato che “*al fine di ottenere il riconoscimento del premio previsto per gli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, tettoie, barriere acustiche e pensiline, è necessario che i moduli abbiano una distanza minima dal piano di calpestio superiore a 2 metri e che il manufatto realizzato sia praticabile in tutta la sua estensione*”.

Si rammenta inoltre che, per necessità imprevedibili di intervento di manutenzione sugli impianti fotovoltaici in esercizio riconducibili a sopravvenuti motivi di interesse pubblico, a eventi di forza maggiore, a eventi straordinari e eccezionali o comunque non dipendenti dalla propria volontà, è facoltà del Soggetto Responsabile di impianti con potenza superiore a 3 kW presentare al GSE una **richiesta di valutazione preventiva** dei possibili effetti sugli incentivi inizialmente riconosciuti dell’intervento che intende realizzare (v. [FAQ](#)).

In merito alla seconda parte del quesito, si rappresenta che la definizione di Soggetto Responsabile prevista nei Decreti c.d. Conto Energia, unitamente a quanto previsto dalla normativa in materia di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, impone di precisare quali circostanze debbano contestualmente ricorrere per definire un Soggetto Responsabile, e dalle quali non si può prescindere, tra cui:

- titolarità del titolo autorizzativo;
- proprietà/disponibilità dell'area ove è installato l'impianto;
- titolarità del punto di connessione con la rete elettrica;
- titolarità della Licenza d'officina elettrica rilasciata dall'Ufficio delle Dogane territorialmente competente;
- richiesta, a proprio nome, del riconoscimento della tariffa incentivante e sottoscrizione della relativa convenzione.

Ciò premesso, si rappresenta che il proprietario dell'immobile ove è stato installato l'impianto può essere diverso dal Soggetto Responsabile, al quale, tuttavia, deve rimanere in capo la proprietà e la disponibilità dell'impianto.

Titoli abilitativi e varianti sostanziali – aumento di potenza

Chiediamo al GSE di confermare che una variante sostanziale al titolo abilitativo acquisita successivamente all'ammissione in posizione utile nelle graduatorie, considerato che la data di ottenimento delle autorizzazioni non definisce nel DM 4/7/2019 alcuna preferenza, non costituisce causa di decadenza dall'incentivo, a meno che ovviamente non comporti modifiche ai requisiti e alle caratteristiche di accesso dell'impianto. Chiediamo inoltre di confermare che una variante sostanziale che preveda un aumento di potenza che non comporta modifica del regime di accesso (nessun superamento della soglia di potenza pari a 1 MW), possa portare solamente ad un'eventuale riduzione della tariffa di riferimento, nel caso in cui l'aumento di potenza determini il superamento dei range di potenza definiti in tabella 1.1.

Risposta

Si invita a consultare la FAQ del 10 giugno 2020, così come modificata il 30 giugno 2020 ([link](#)).

Impianti idroelettrici - caratteristiche costruttive speciali

Chiediamo se con riferimento all'art. 3, comma 5, lettera c), punto 1, all'art. 14, comma 4, lettera c) e all'art. 9, comma 2, lettera c), punto i., del DM 04/07/2019, dove si citano gli impianti idroelettrici con *“caratteristiche costruttive di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii., e iv. del decreto 23 giugno 2016”* sia corretto considerare anche il limite di potenza pari a 250 kW visto che l'articolo richiamato riporta *“gli impianti*

*idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 250 kW che rientrano in una delle seguenti casistiche:
...”*

Risposta

Gli artt. 3.5.c, 9.2.c e 14.4.c del DM 4 luglio 2019, nel richiamare l'art. 4.3.b del DM 23 giugno 2016, fanno riferimento alle sole caratteristiche costruttive di cui ai punti i, ii, iii e iv del predetto articolo, e non anche al limite di potenza ivi specificato.

Per maggiori dettagli si invita a consultare il paragrafo 2.3.1 del Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019.

Impianti idroelettrici – rifacimenti e avvio lavori

Chiediamo se con riferimento ai lavori di realizzazione di un intervento di rifacimento di un impianto idroelettrico, sia sempre possibile avviare i lavori prima dell'inserimento in posizione utile in una delle graduatorie del DM 4 luglio 2019 oppure, perché sia verificato il requisito di ex accesso diretto ai sensi del DM 23/06/2016, si deve fare riferimento alla soglia di potenza pari a 250 kW, come richiamata formalmente all'art. 4 comma 3 lettera e).

Risposta

I lavori possono iniziare successivamente alla data di pubblicazione della graduatoria di cui al DM 4 luglio 2019 per i soli impianti, diversi dal fotovoltaico, che ricadono nelle deroghe al divieto di avvio dei lavori indicate nell'art.3.4, lettere a) e b) del DM 4 luglio 2019 ([FAQ](#)).

Pertanto, come riportato al paragrafo 2.3.1 del Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019, il predetto divieto non si applica:

- agli impianti aventi le caratteristiche per accesso diretto agli incentivi di cui all'art.4.3 del DM2016;
- agli impianti iscritti ai Registri o alle Aste del DM2016 e risultati idonei, ma in posizione non utile nella relativa graduatoria (cosiddetta Tabella C), sempreché entrino in esercizio successivamente all'ammissione in posizione utile nelle graduatorie redatte ai sensi del DM2019.

Impianti idroelettrici - requisiti generali titolo concessorio

Chiediamo a GSE se l'art. 3 comma 5 lettera a) del DM 04/07/2019 che definisce i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di asta e registro, nella parte in cui dispone “*sono richiesti i titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ivi inclusi i titoli concessori ove previsti*”, possa essere interpretato come possibilità di partecipazione alle procedure applicative anche con il possesso del solo titolo concessorio per gli impianti idroelettrici.

Risposta

Come specificato nel paragrafo 2.3.1 del Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019, è possibile richiedere l'iscrizione ai Registri/Aste qualora sia verificato e dimostrabile, tra gli altri requisiti di carattere generale necessari per tutti gli impianti, che il Soggetto Responsabile sia **titolare del titolo autorizzativo/abilitativo** alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, di cui all'art.4 del D.lgs. 28/2011, **ivi inclusi i titoli concessori ove previsti**, anche a seguito di voltura.

Nel predetto paragrafo sono altresì specificati i requisiti necessari per gli impianti idroelettrici, da dimostrare mediante la documentazione da allegare alle richieste di iscrizione riportata nell'Allegato D al Regolamento Operativo, al quale si rimanda per tutti i dettagli.

Impianti fotovoltaici – certificato di ispezione di fabbrica per moduli quinto CE e requisiti nuovi moduli

Chiediamo al GSE di confermare che nel certificato di ispezione di fabbrica richiesto per i moduli del quinto conto energia non è obbligatorio riportare la regola sequenziale per identificare il sito produttivo attraverso il numero seriale dei moduli, coerentemente con quanto stabilito dal GSE nel documento pubblicato il 7 settembre 2012 recante "*Quinto Conto Energia: chiarimenti sulla definizione di edificio energeticamente certificabile e sulle Certificazioni/Attestazioni riguardanti i moduli fotovoltaici ed i gruppi di conversione (inverter) necessarie per l'ammissione alle tariffe incentivanti*", che non risulta essere stato superato da un altro documento ufficiale del GSE. Risulterebbe infatti dalle segnalazioni di alcune aziende che GSE stia continuando a richiedere la regola seriale per il certificato di ispezione di fabbrica sia per i nuovi che per i vecchi interventi, documentazione di cui il più delle volte i Soggetti Responsabili non dispongono in quanto non prevista dalle procedure e che non sono in grado di reperire dai relativi produttori (in alcuni casi falliti). Desideriamo inoltre sottolineare che la richiesta del certificato di ispezione di fabbrica non ritrova riscontro nemmeno nelle normative tecniche internazionali in vigore, alla luce di quanto stabilito dalle norme IEC 61215:2016 ovvero CEI EN 61215-1-x che richiedono obbligatoriamente l'esecuzione dell'Ispezione di Fabbrica annuale, pena la cancellazione del certificato di prodotto stesso.

In generale riteniamo opportuno ribadire, come già evidenziato dall'Associazione in precedenti relazioni, che i requisiti del quinto conto energia previsti dalle Procedure GSE, alla luce delle evoluzioni tecnologiche nel frattempo intervenute, risultano oggi superati e difficilmente rispettabili dai fornitori di pannelli. Sugeriamo pertanto al GSE di rivalutarne obbligo, prevedendo per i nuovi moduli gli stessi requisiti stabiliti dal DM 4 luglio 2019 e dal relativo Regolamento operativo GSE.

Risposta

Il GSE è proattivo nell'individuazione delle certificazioni richieste, interfacciandosi con i produttori stessi o con gli enti certificatori.

Nell'ambito di interventi significativi di manutenzione o di ammodernamento realizzati presso impianti fotovoltaici incentivati, i certificati dei moduli sono richiesti solo quando il GSE ne è sprovvisto. Nella

prossima revisione delle “Procedure ai sensi del DM 23 giugno 2016” si terrà conto anche dell’evoluzione delle normative di riferimento, valutando, in un’ottica di semplificazione, la possibilità di estendere anche ai componenti di impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia il rispetto dei requisiti previsti dal DM 14 febbraio 2017 e dalla Deliberazione n. 558/2018 dell’ARERA sulle Isole minori, ovvero di quanto previsto dal DM 4 luglio 2019.

Anche nell’ambito dei procedimenti di verifica è previsto che si eviti di chiedere ai Soggetti Responsabili documentazione di cui il GSE è già in possesso o che sia rilevabile da altri enti. Generalmente, salvo il caso di errori, si richiede la pertinente documentazione all’Operatore solo se non si è riusciti altrimenti a recuperarla.

Si invita pertanto l’Associazione a fornire evidenze di casi specifici nei quali sia stata rilevata la problematica rappresentata, evidenziando se la documentazione sia stata richiesta dal GSE nell’ambito di interventi di manutenzione/ammodernamento e/o nell’ambito di verifiche/controlli effettuati dal GSE.

Quesiti di carattere operativo

Questa sezione raccoglie dubbi di carattere più operativo e segnalazione di criticità su cui occorre ottenere indicazioni o un intervento da parte del GSE (manuali, moduli e procedure).

Impianti CAR - applicazione premio DM 6/7/2012 a impianti IAFR ex CV

Chiediamo al GSE di fornire chiarimenti in merito alle disposizioni previste dal titolo V del DM 6 luglio 2012, inerenti la transizione dai precedenti meccanismi di incentivazione. In particolare, chiediamo indicazioni sulla possibilità che impianti di cogenerazione qualificati IAFR ex CV in convenzione GRIN, possano richiedere oggi, rispettando i requisiti CAR, l’accesso al premio di cui all’art. 8 comma 8.

Risposta

Come precisato nel paragrafo 2.1.2.1 della [Guida alla cogenerazione ad alto rendimento CAR – Rev. 2019](#), l’incremento della tariffa base di incentivazione prevista dal DM 6 luglio 2012 è previsto **esclusivamente per impianti alimentati a biomassa, biogas e bioliquidi sostenibili ed entrati in esercizio entro il 30 giugno 2017**, solo per gli anni in cui viene riconosciuto il funzionamento dell’unità come CAR a seguito della presentazione della relativa richiesta.

Sul punto, nel paragrafo 4.4.8 delle [Procedure Applicative del D.M. 6 luglio 2012](#) è specificato che ai fini dell’ottenimento dei premi di cui all’articolo 8, comma 8 del DM 6 luglio 2012, il riconoscimento di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) deve avvenire attraverso la procedura definita dal DM 4 agosto 2011, mediante richiesta “a consuntivo” tramite portale RICOGE disponibile sul sito del GSE, conformemente a quanto previsto dalla normativa CAR.

Per maggiori dettagli si richiama anche la seguente documentazione pubblicata sul sito GSE:

- [DM 5 settembre 2011](#);
- [Linee guida per l'applicazione del D.M. 5 settembre 2011 – CAR](#);
- [Chiarimenti Operativi sulle richieste di riconoscimento CAR](#).

Impianti fotovoltaici – installazione di finti pannelli fotovoltaici

Chiediamo al GSE di confermare che su un impianto fotovoltaico incentivato sottoposto ad ammodernamento con sostituzione di moduli di potenza superiore rispetto agli originari, sia possibile installare “finti pannelli fotovoltaici” al fine di non superare la potenza originaria, senza tuttavia alterare il layout originario dell’impianto e lasciare file di strutture senza pannelli. Questa esigenza operativa è connessa sia alla necessità di rispettare eventuali prescrizioni ricevute dall’ente autorizzante di mantenimento dell’originaria configurazione visiva dell’impianto, sia all’opportunità da parte del Soggetto Responsabile di valutare l’utilizzo in un secondo momento dello spazio liberatosi per interventi di repowering.

Risposta

Premesso che gli interventi di rimozione/installazione dei moduli fotovoltaici devono essere realizzati, e comunicati al GSE tramite applicativo SIAD, nel rispetto di quanto definito dalle [Procedure ai sensi del DM 23 giugno 2016](#) e dalle [Istruzioni Operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati](#), si rappresenta quanto segue.

In linea generale, è necessario utilizzare **componenti non attivi (c.d. moduli “finti”) al fine di mantenere il grado di integrazione architettonica e, quindi, la corrispondente tariffa riconosciuta per gli impianti incentivati ai sensi del 2° Conto Energia (categoria B3 – totalmente integrati) ovvero per preservare le caratteristiche installative degli impianti integrati con caratteristiche innovative, c.d. BIPV, incentivati ai sensi del 3°, 4° e 5° Conto Energia**. Proprio per questi ultimi, i rispettivi Decreti e le Guide pubblicate dal GSE hanno identificato, per alcune tipologie, i requisiti dei componenti speciali e dei moduli non convenzionali installati, introducendo la necessità che gli stessi componenti riproducessero elementi tipici del settore edilizio, ai quali vengono affiancati.

Per quanto concerne gli **impianti con moduli fotovoltaici installati a terra**, invece, non si ravvisa la necessità di utilizzare moduli “finti” a seguito di interventi di manutenzione e ammodernamento.

Si rammenta infine che nel caso di BIPV, fotovoltaici a concentrazione (CPV) e fotovoltaici abbinati a interventi di efficientamento energetico per cui è stato riconosciuto il relativo premio, non potendo semplificare a priori le singole fattispecie che potranno presentarsi in corso di esercizio, si può richiedere al GSE una **valutazione di fattibilità tecnica preliminare** che consenta di verificare la conservazione dei requisiti per tutti gli interventi di manutenzione programmabili, a prescindere dalle cause che ne rendano necessaria la realizzazione (v. [FAQ](#) pubblicata nel Portale supporto del GSE).

Impianti fotovoltaici – misure orarie per il calcolo della rata di acconto

Chiediamo al GSE aggiornamenti su quanto anticipato in occasione del [Verbale 28 gennaio 2018](#), con particolare riferimento allo sviluppo di una funzionalità che consenta al Soggetto Responsabile di impianti incentivati con tariffe omnicomprendenti del V Conto Energia, di scaricare il dettaglio orario delle misure di energia elettrica prodotta/immessa in rete e il relativo calcolo effettuato per la determinazione della rata di acconto (in analogia con quanto previsto per gli impianti FER incentivati ai sensi del DM 6 luglio 2012). Nell'ipotesi in cui tale funzionalità non fosse ancora disponibile, chiediamo al GSE di chiarire le modalità con le quali i Soggetti Responsabili possano ricevere tali dettagli dal gestore.

Risposta

Data la vetustà del quesito, si chiede all'Associazione di confermare che la problematica ivi segnalata possa ritenersi superata.

Per le modalità di calcolo della rata di acconto e per ulteriori informazioni al riguardo, si invita a consultare gli articoli pubblicati nel Portale Supporto del GSE ([FAQ1](#), [FAQ2](#), [FAQ3](#), [FAQ4](#)).

Impianti fotovoltaici – rettifica dati di misura

Chiediamo di confermare che, nel caso di rettifica da parte del gestore di rete inerente dati di misura non correttamente trasmessi durante gli anni passati (ad esempio dell'ordine dei cinque anni), il GSE provvederà al ricalcolo degli incentivi riconosciuti, coerentemente con i tempi di prescrizione previsti ai sensi della normativa vigente per il pagamento degli incentivi. A tal riguardo, chiediamo inoltre al GSE di chiarire le modalità con le quali il Soggetto Responsabile potrà ricevere evidenza del nuovo calcolo sulla base delle corrette misure trasmesse dal gestore.

Risposta

Si invita a consultare le FAQ del 9 gennaio 2020 ([link1](#)) e del 3 maggio 2020 ([link2](#), [link3](#)).

Per maggiori informazioni si invita altresì a consultare:

- la pagina di supporto "[Calcolo della rata di acconto](#)";
- la guida "[Modalità operative per l'aggiornamento della rata di acconto spettante per l'incentivo in conto energia agli impianti solari fotovoltaici](#)".

Impianti eolici – richieste MPE

1. Chiediamo al GSE di chiarire se sia possibile il riconoscimento della mancata produzione eolica anche per gli anni precedenti a quello in corso, per quale periodo pregresso sia riconosciuta e con quali tempistiche siano resi disponibili i calcoli ed i relativi pagamenti.

2. Vorremmo inoltre sapere se il riconoscimento della MPE sia possibile nel caso in cui l'UdD non abbia negli anni pregressi attivato una convenzione MPE con il GSE.
3. In aggiunta, facendo riferimento alla Faq pubblicata dal GSE "*Nel caso di un impianto la cui titolarità passi da un utente del dispacciamento ad un produttore o ad un altro utente del dispacciamento, deve essere richiesta al GSE la chiusura della convenzione MPE attiva*", chiediamo conferma che la chiusura della convenzione non pregiudichi il riconoscimento all'UdD uscente della MPE per la quale si sia ancora in attesa del calcolo e del relativo pagamento.
4. Chiediamo infine cosa sia opportuno inserire, qualora il modello di aerogeneratore installato in impianto non sia presente nella lista aerogeneratori scaricabile dall'applicativo MPE.

Risposta

Relativamente ai quesiti posti si rappresenta quanto segue:

1. con l'entrata in vigore delle nuove Regole Tecniche di Funzionamento ([news](#)), è possibile aprire una convenzione per gli anni pregressi solo nel caso in cui, per il medesimo impianto, non sia mai stato stipulato un contratto MPE.
I calcoli sono eseguiti nella fase di conguaglio, effettuata nel bimestre giugno-luglio di ogni anno, così come i relativi pagamenti, e che riguarda i cinque anni precedenti. Allo stato, pertanto, può essere riconosciuta la MPE a partire dal 2016;
2. vedi punto precedente;
3. un contratto chiuso è idoneo per l'esecuzione dei calcoli e per la fatturazione degli stessi, così come lo è un contratto attivo, per cui la chiusura del contratto non pregiudica in alcun modo il riconoscimento della MPE;
4. si invita a scrivere alla casella di posta delibera_05_10@gse.it affinché il nuovo modello di aerogeneratore sia inserito nella lista del GSE.

Si segnala infine che per qualsiasi chiarimento in merito alla MPE è sempre possibile scrivere al medesimo indirizzo di posta elettronica delibera_05_10@gse.it.